



M

65

Sentenza sezione VI n.: 396
Registro Generale n.: 8831/09
Udienza pubblica 25 febbraio 2011

9665 / 11

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione sesta penale

composta da:

Giovanni de Roberto	Presidente
Tito Garribba	Consigliere
Francesco Paolo Gramendola	Consigliere
Luigi Lanza	Consigliere relatore
Carlo Citterio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

decidendo sui ricorsi proposti contro la sentenza 20 maggio 2008 della Corte di appello di Catania da: **VENTALORO** Antonello, nato il 30 gennaio 1971; **LORIA** Claudio, nato il 3 dicembre 1969; **FAVARA** Paolo, nato il 25 marzo 1969; **CONSOLI** Silvio, nato il 2 ottobre 1970; **MINNELLA** Maurizio, nato il 10 gennaio 1965; **MINNELLA** Claudio nato il 24 dicembre 1966, e **MARCHESE** Carmelo, nato il 4 dicembre 1966, la quale, concesse anche al **VENTALORO** ed al **MARCHESE** le attenuanti generiche e ritenuta quanto al solo **MINNELLA** Claudio la continuazione con il fatto già giudicato di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catania dell'11 aprile 2000, esecutiva il 13/2/2001, in parziale riforma della sentenza 28 ottobre 2005 del Tribunale di Catania, ha determinato la pena: in anni quattro e mesi otto di reclusione, euro 21.000,00 di multa quanto a **VENTALORO** Antonello; in anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa quanto a **LORIA** Claudio e **CONSOLI** Silvio; in

A



anni tre e mesi sei di reclusione, euro 20.000,00 di multa quanto a MARCHESE Carmelo; in anni tre di reclusione, euro 14.000,00 di multa quanto a FAVARA Paolo ed a MINNELLA Maurizio; in mesi sei di reclusione, euro 1.200,00 di multa ex art. 81 cpv. C.P. quanto a MINNELLA Claudio; ha modificato da perpetua in temporanea e per la durata di cinque anni la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per il VENTALORO, il MARCHESE, il LORIA, il CONSOLI ed il MINNELLA e ha confermato nel resto la sentenza appellata.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.

Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.

Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fausto De Santis che ha chiesto il rigetto dei ricorsi nonché l'avv. Di Mauro, difensore del ricorrente Favara, e l'avv. Rapisarda, per Loria, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi ed in subordine la declaratoria di prescrizione del reato contestato.

RITENUTO IN FATTO

Ventaloro Antonello, Loria Claudio, Favara Paolo, Consoli Silvio, Minnella Maurizio, Minnella Claudio e Marchese Carmelo, ricorrono, a mezzo dei loro difensori contro la sentenza 20 maggio 2008 della Corte di appello di Catania la quale, concesse anche al VENTALORO ed al MARCHESE le attenuanti generiche e ritenuta quanto al solo MINNELLA Claudio la continuazione con il fatto già giudicato di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catania dell'11 aprile 2000, esecutiva il 13/2/2001, in parziale riforma della sentenza 28 ottobre 2005 del Tribunale di Catania, ha determinato la pena: in anni quattro e mesi otto di reclusione, euro 21.000,00 di multa quanto a VENTALORO Antonello; in anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa quanto a LORIA Claudio e CONSOLI Silvio; in anni tre e mesi sei di reclusione,



euro 20.000,00 di multa quanto a MARCHESE Carmelo; in anni tre di reclusione, euro 14.000,00 di multa quanto a FAVARA Paolo ed a MINNELLA Maurizio; in mesi sei di reclusione, euro 1.200,00 di multa ex art. 81 cpv. C.P. quanto a MINNELLA Claudio; ha modificato da perpetua in temporanea e per la durata di cinque anni la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per il VENTALORO, il MARCHESE, il LORIA, il CONSOLI ed il MINNELLA e ha confermato nel resto la sentenza appellata.

Tutti i ricorrenti deducono nella decisione impugnata violazione di legge e vizio di motivazione nei termini che verranno ora esaminati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1) motivi di impugnazione di MARCHESE Carmelo.

Il difensore dopo aver evidenziato la peculiarità della posizione del ricorrente rispetto agli altri imputati, ha sostenuto con un primo motivo che la Corte di appello ha fondato la sua decisione su materiale inutilizzabile e dato dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dai testi Celeste, Di Maria, Malgioglio e Chiarenza, già ritenuti inutilizzabili dal primo giudice.

Con un secondo motivo si lamenta sempre sull'esame dei testi Celeste, Malgioglio e Chiarenza, la violazione dell'art. 500 cod. proc. pen.

Con un terzo motivo si prospetta ancora violazione di legge in ordine all'utilizzo processuale delle dichiarazioni del tossicodipendente Morabito rese alla Polizia giudiziaria il 29 ottobre 1992 ed acquisite in violazione del disposto dell'art. 512 cod. proc. pen.

Con un quarto motivo si evidenzia la non utilizzabilità delle dichiarazioni dell'agente Rocca sul contenuto degli involucri lanciati dal veicolo che aveva a bordo il Marchese.



Con un quinto motivo si sostiene la sussistenza dell'attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73 d.p.r. 309/90.

Con un sesto motivo si illustra l'errore di conteggio nella sanzione nel senso che, dopo aver indicato la pena pecuniaria di base, pari a 20 mila €.20 mila non ha operato la riduzione ex art. 62 bis cod. pen.

1.2) motivi di impugnazione di LORIA Claudio.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dell'art. 500 cod. proc. pen. in ordine all'esame del teste Cavallaro

Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione al disposto ex art. 195 comma 4 cod. proc. pen. con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni per tale via ottenute senza redazione del verbale ex art. 357 cod. proc. pen..

Con un terzo motivo si prospetta l'inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese da Morabito, in violazione degli artt. 191 e 512 cod. proc. pen. attesa la prevedibilità che tale persona si rendesse irreperibile.

Con un quarto motivo si evidenzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di omesso riconoscimento dell'attenuante ex art. 73 d.p.r. 309/90

1.3) motivi di impugnazione di FAVARA PAOLO.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dell'illegittimo utilizzo delle dichiarazioni rese da Morabito, in violazione degli artt. 191 e 512 cod. proc. pen. attesa la prevedibilità che tale persona si rendesse volontariamente irreperibile per sottrarsi all'esame testimoniale.



In conclusione, per il ricorrente, i verbali delle dichiarazioni del Morabito acquisiti ex art. 512 cod. proc. pen. non sono utilizzabili ex art. 526 comma 1 bis cod. proc. pen. ai fini di fondare il giudizio di responsabilità trattandosi di soggetto che si è volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato e/o del suo difensore.

Con un secondo motivo si lamenta la negazione dell'attenuante ex art. 73 d.p.r. 309/90 della quale ricorrevano le condizioni soggettive ed oggettive.

1.4) motivi di impugnazione di MINNELLA Maurizio.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della violazione degli artt. 512 e 514 cod. proc. pen. in relazione all'utilizzo delle dichiarazioni del Morabito, raggiunto da più citazioni e mai presentatosi in udienza, con una frettolosa ed approssimativa dichiarazione di irreperibilità.

Con un secondo motivo si lamenta che la decisione di responsabilità sia stata ottenuta sulla scorta di insufficiente compendio probatorio e fondato principalmente su dichiarazioni di persone psicotabili in quanto dedite all'uso di droghe e sentiti in contesti di assunzione delle stesse sostanze.

Con un terzo motivo si prospetta la sussistenza dell'attenuante dell'art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90 .

1.5) i motivi di impugnazione di VENTALORO Antonello e CONSOLI Silvio.

I motivi di impugnazione per tali due imputati sono contenuti in un unico atto difensivo con motivi anche comuni.

Con un primo motivo di ricorso viene prospettata -per entrambi gli accusati- inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della

f



ritenuta responsabilità considerato che: gli iniziali coimputati che hanno scelto il rito abbreviato sono stati assolti dalla Corte di appello e che identico proscioglimento hanno conseguito gli accusati minori di età; che non è mai stata accertata alcuna cessione di sostanza stupefacente; che le dichiarazioni valorizzate provengono da persone tossicodipendenti una delle quali, il Morabito, si è reso irreperibile; che non sono decisivi i riconoscimenti fotografici del Ventaloro, tra l'altro basati sulla foto del ricorrente all'età di 16 anni.

Con un secondo motivo -per il solo Ventaloro- si lamenta la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'acquisizione delle foto del ricorrente all'atto del suo ingresso in carcere, al fine di evidenziare la differenza tra le foto usate e quelle recenti.

Con un terzo motivo si prospetta -per entrambi gli accusati- violazione e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90.

Con un quarto motivo si evidenzia per i due ricorrenti la violazione delle norme in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena ex art. 133 cod. pen., segnalandosi in proposito l'errore nel giudizio di equivalenza posto che l'unica aggravante contestata (art.73 comma 6 d.p.r. 309/90) era stata esclusa dal giudice di primo grado.

2.) le ragioni della decisione di annullamento con rinvio in punto di violazione del disposto dell'art. 512 cod. proc. pen..

Preliminarmente va rilevata la fondatezza del gravame del Marchese in ordine alla valorizzazione a suo danno delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dai testi



Celeste, Di Maria, Malgioglio e Chiarenza, già ritenute inutilizzabili dal primo giudice.

In secondo luogo va osservato che le dichiarazioni del Morabito sono state, variamente e con diversa caratura, utilizzate per tutte le pronunce di colpevolezza: da ciò la decisività del loro apporto e la necessità, laddove dichiarate "inutilizzabili", di una nuova valutazione dei profili delle singole responsabilità da parte del giudice dell'annullamento con rinvio.

Il Tribunale, nella prospettazione del materiale processuale, usato ai fini della decisione nei confronti di tutti gli odierni ricorrenti, ha specificamente indicato le dichiarazioni rese da Morabito Salvatore nella fase delle indagini preliminari (verbali di spontanee dichiarazioni del 29 ottobre 1992 e di sommarie informazioni del 9 gennaio 1993), che sono state ritenute pienamente utilizzabili ex art. 512 C.p.p. "non essendo stato il Morabito mai reperito, nonostante le ricerche all'uopo effettuate, in occasione delle citazioni dello stesso per l'esame testimoniale, che avrebbe dovuto svolgersi all'udienza del 14.3.2000, e per la testimonianza che lo stesso avrebbe dovuto rendere, con riferimento alle posizioni riunite degli imputati Marchese, Varoncelli e Raineri all'udienza dell' 11 gennaio 2005.

La corte distrettuale, decidendo sull'appello degli imputati, ha ritenuto corretta l'applicazione nella specie del disposto dell'art. 512 cod. proc. pen..

Tutti i ricorrenti (il Ventaloro ed il Consoli in modo meno specifico) contestano diffusamente il giudizio di responsabilità a loro carico, nella parte in cui esso è stato ottenuto dai giudici di merito sulla scorta delle dichiarazioni del teste Morabito, di cui sarebbe stata data irrituale lettura ex art. 512 cod. proc. pen..



Il tema è stato affrontato: nel I e nel III motivo del Marchese; nel I motivo del Ventaloro e del Consoli; nel III motivo del Loria; nel I motivo del Favara e del Minnella.

In particolare il Marchese, nel suo ricorso, riprende i termini in fatto delle citazioni del teste, le quali hanno avuto il seguente progressivo sviluppo:

a) il Morabito, ritualmente citato dai Carabinieri presso il domicilio di Via Vito D'Anna n. 23, risulta regolarmente presente all'udienza del 25 febbraio 2003;

b) rinviato il processo, per omessa traduzione di uno degli imputati, il Tribunale diffida il teste a ricomparire alla successiva udienza, fissata per il 20 maggio 2003;

c) all'udienza del 20 maggio 2003, il Morabito peraltro non si presenta;

d) seguono due ulteriori rituali citazioni del teste per le udienze del 13 gennaio 2004 e del 15 giugno 2004;

e) il Morabito quindi -pur ritualmente citato- non compare in nessuna delle tre ultime udienze e si allontana dal domicilio di Via Vito D'Anna n. 23;

f) successivi accertamenti indicano che il teste era emigrato a Valverde, luogo in cui, tuttavia, risultava sconosciuto;

g) all'udienza dell' 11 gennaio 2005, il Tribunale dichiara Morabito irreperibile, acquisendo, così, le dichiarazioni da lui rese, dinanzi alla polizia giudiziaria, nella fase delle indagini preliminari, richiamando la regola dell'art. 512 cod. proc. pen. .

A fronte di tale realtà, come già detto, i ricorrenti tutti lamentano che il Tribunale, nell'acquisire le dichiarazioni rese dal teste ritenuto irreperibile, non abbia proceduto ad una corretta applicazione dell'art. 512 c.p.p., da interpretarsi alla luce delle innovazioni introdotte dall'art. 111, comma 5, della Costituzione,



essendo pacifico nella vicenda che il Morabito, inoppugnabilmente edotto della pendenza del giudizio nel quale egli rivestiva il ruolo di teste, ha deciso di non comparire, non già perché in condizioni di oggettiva impossibilità di farlo, ma molto più semplicemente per una pacifica scelta di carattere soggettivo.

Il motivo è fondato per più profili e travolge i giudizi di colpevolezza che su tali dichiarazioni hanno trovato fondamento e supporto probatorio.

E' noto, per consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, che la "sopravvenuta ed imprevedibile irreperibilità" dei soggetti le cui dichiarazioni siano già state ritualmente acquisite in sede predibattimentale e dei quali non possa dirsi provata la "volontà di sottrarsi all'esame dibattimentale" rientra nei casi di "accertata impossibilità oggettiva" i quali, ex art. 111, comma quinto, Cost., derogano alla regola della formazione della prova nel contraddittorio delle parti; con la conseguenza che, in tal caso, non rileva la prospettata violazione dell'art. 6, comma terzo, lett. d) C.E.D.U. (come interpretato dalle pronunce della Corte di Strasburgo), in quanto, come si evince dalle sentenze della Corte costituzionale n. 348 e 349 del 2007, le norme della predetta Convenzione, ancorché direttamente vincolanti, nell'interpretazione fornite dalla Corte di Strasburgo, per il giudice nazionale, non possono tuttavia comportare la disapplicazione delle norme interne, con esse ipoteticamente contrastanti, se e in quanto queste ultime siano attuative di principi affermati dalla Costituzione, cui anche le norme convenzionali devono ritenersi subordinate, condizione soddisfatta dall'applicabilità dell'art. 111, comma quinto, Cost.. (Cass. pen. sez.5, 16269/2010 Rv. 247258).



Tuttavia in tema di letture dibattimentali, la sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto, nel caso di irreperibilità del teste, ricorre esclusivamente se tale situazione, non solo sia "imprevedibile", con riferimento al momento dell'assunzione della prima dichiarazione, ma sia pure "oggettiva", nel senso che non vi siano elementi da cui desumere che il soggetto si sia volontariamente sottratto all'esame.

In tale ultima evenienza infatti non si configura l'ipotesi di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio cui si riferisce l'art. 111 comma 5 Cost..

Nel caso di specie peraltro la volontà di sottrarsi all'esame era ragionevolmente desumibile -salvo diverse indicazioni che la corte distrettuale non ha precisato- dal comportamento del teste il quale, regolarmente citato per ben tre volte consecutive a comparire in udienza, non è comparso facendo successivamente perdere le sue tracce (Cass. pen. sez. 6, 8384/2003 Rv. 223731).

Va infatti ribadito che, ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni predibattimentali di una persona per sopravvenuta imprevedibile irreperibilità, l'impossibilità di acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti esige: un **accertamento rigoroso** (Cass. pen. sez. VI, 3937/2000, Ibrahim) il quale non è soddisfatto da una verifica burocratica o di "routine", ma impone l'adempimento, da parte del giudice, di quanto in suo potere per reperire il dichiarante, non esclusa, se del caso, l'ipotesi dell'accompagnamento coattivo ex art. 133 cod. proc. pen., al quale nella vicenda non si è provveduto, nonostante la triplice reiterata ed ingiustificata assenza del Morabito, soggetto non solo ritualmente citato, ma ben consapevole del dibattimento in atto, posto che egli era comparso alla prima udienza del 25 febbraio 2003 (cfr. ex plurimis: Cass. pen. sez.



2,22358/2010 Rv. 247434 Massime precedenti Conformi: N. 36747 del 2003 Rv. 225470).

Da ciò consegue l'inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni del Morabito (per la sua scelta di sottrazione al dibattimento) che sono state considerate agli effetti delle singole pronunce di colpevolezza, con annullamento della gravata sentenza e rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, per nuovo giudizio e nuova valutazione dei profili delle singole responsabilità dei ricorrenti, esclusi gli apporti probatori dianzi dichiarati inutilizzabili.

La decisione di annullamento con rinvio assorbe le altre questioni prospettate nei motivi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma il giorno 25 febbraio 2011

Il consigliere estensore

Luigi Lanza

Il Presidente

Giovanni de Roberto

